

Massima numero 31 del 01 aprile 2020

**Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da
Comune di Ceglie Messapica (Comune capofila ARO 1 BR) – Procedura telematica aperta per
l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei RSU classificato come “verde” ai sensi del d.m. del
13/02/2014 nei Comuni appartenenti all'ARO 1 Brindisi Ovest e gestione del centro pubblico di selezione
e valorizzazione delle differenziate secche di Francavilla Fontana - Importo a base d'asta: euro
162.591.275,50 – S.A.: Comune di Ceglie Messapica (Comune capofila ARO 1 BR).**

Riferimenti normativi: Art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Requisito della regolarità fiscale – Omesso versamento di un tributo locale – Ratio.

In relazione al requisito della regolarità fiscale, di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, il legislatore utilizzando la locuzione ampia “imposte e tasse” (speculare a quella contenuta nell'art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE) non opera un distinguo tra tributi nazionali e locali, escludendo la rilevanza dei soli carichi extra-tributari. Dunque, non può a priori escludersi che anche dal mancato pagamento di un tributo locale, laddove grave e (stando alla formulazione vigente del comma 4 dell'art. 80) accertato in via definitiva, sia desumibile una situazione di mancanza di solidità finanziaria e di solvibilità dell'operatore, tale da pregiudicarne la credibilità ed affidabilità necessarie per concorrere ad una procedura ad evidenza pubblica e per eseguire correttamente l'appalto affidato, al pari dell'omesso pagamento di tributo di competenza statale.

Ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale, poiché la comunicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo. In ogni caso, l'omesso pagamento di imposte o tasse locali può integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo.